



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



## **Protocollo d'intesa “Mi riscatto per il futuro”**

**TRA**

**Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Sezione “Mi riscatto per il futuro” Ufficio Centrale per il lavoro dei detenuti**, con sede legale in Roma, Largo Luigi Daga 1, nella persona del Capo del Dipartimento dott. Francesco Basentini; (in seguito per brevità denominato “DAP” o “Parte”)

**E**

**Pirelli & C. S.p.A.**, con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25, P. IVA., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 00860340157, capitale sociale Euro 1.904.374.935,66 i.v. (in seguito per brevità denominata “**Pirelli**”), nella persona del Corporate Vice President Global Institutional Affairs & Sustainability Dott. Filippo Maria Grasso (Pirelli e il DAP sono anche congiuntamente definiti le “**Parti**” e, singolarmente, la “**Parte**”)

### **SOTTOSCRIZIONE D'INTENTI PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO INTRAMURARIO**

**In favore dell'istruzione, della formazione e dell'integrazione negli istituti penitenziari nonché per gli interventi di implementazione del lavoro penitenziario**

**VISTO**

- Nello spirito dell'art. 27 della Costituzione, il trattamento rieducativo dei soggetti ridotti *in vinculis* deve tendere “al reinserimento sociale degli stessi”;
- Ai sensi dell'art. Art. 15 della Legge 354/75 il lavoro all'interno e all'esterno degli Istituti Penitenziari, anche accompagnato da opportune iniziative di formazione e tutoring, rappresenta strumento fondamentale di rieducazione, recupero e reinserimento sociale dei soggetti detenuti in espiazione di pena definitiva;
- L'art. 20 della Legge 354/75, come modificato dal D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 (“Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario”), prevede che “negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti

e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale”.

- L’art. 20 ter, in tema di lavoro di pubblica utilità, prevede che “I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.
- La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230”.
- Il D.P.R. 230/2000, Regolamento recante norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, prevede:
  - \*all’art. 1 che “il trattamento rieducativo (..) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”;
  - \*all’art. 27 che la persona giunga ad una “riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”;
  - \*all’art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e dei Centri di Servizio Sociale curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa;
- Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, intende promuovere ogni iniziativa tesa allo sviluppo delle attività lavorative in favore della popolazione detenuta, al fine di ridurre il rischio di recidiva e recuperare alla comunità il reo, individuando, in sinergia con la Magistratura di Sorveglianza e con gli Enti territoriali, percorsi di riabilitazione e reinserimento sociale in favore di soggetti condannati definitivi in espiazione di pena, ponendo attenzione anche alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione del reato;
- La legge 193/2000, cosiddetta Smuraglia, e i successivi decreti attuativi, prevedono che le imprese pubbliche o private e le cooperative che intendono avviare un’attività all’interno di un istituto di pena siano garantite dalla stipula di un’apposita convenzione con l’Amministrazione Penitenziaria, che regola l’utilizzo in comodato gratuito dei locali e delle attrezzature eventualmente già esistenti nell’Istituto e stabilisce i diritti e i doveri delle parti, le modalità di avviamento al lavoro, le norme rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, il trattamento retributivo dei detenuti, la responsabilità civile;
  - Lo svolgimento di attività lavorativa all’interno del carcere, oltre a connotarsi come una scelta eticamente e socialmente responsabile da parte dell’impresa, rappresenta anche un vantaggio concreto con indubbi benefici a favore dell’azienda in termini contributivi e di riduzione dei costi;
  - Lo snellimento delle procedure e i meccanismi di agevolazione fiscale e contributivi previsti dalla normativa vigente agevolano l’iniziativa imprenditoriale con innegabili risvolti positivi sul piano

sociale, coniugando l'obiettivo del profitto con una scelta aziendale di responsabilità sociale e di solidarietà, nell'ottica della più ampia inclusione dei soggetti ai margini della società;

- Il tipo di attività e le modalità di svolgimento del lavoro all'interno della cinta muraria degli istituti di pena sono sottoposte a controllo dell'Amministrazione penitenziaria sotto il profilo della sicurezza;
- Il numero e la qualità dei progetti promossi dagli istituti penitenziari costituiscono titolo di priorità nell'assegnazione agli stessi dei fondi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a e d, del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2017, n. 102, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione adottate dalla Cassa delle Ammende;
- Lo sviluppo di occasioni di reinserimento occupazionale rendono la detenzione un'occasione di formazione e recupero, nell'ottica di una diversa connotazione della pena che possa coinvolgere il detenuto in un'esperienza autenticamente produttiva e professionale promossa in collaborazione con le forze economiche produttive;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare il comma 23;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante: "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

#### **PREMESSO CHE**

- Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, organo centrale del Ministero della Giustizia, è deputato alla promozione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi trattamentali attuati nei confronti delle persone in esecuzione penale intra muraria attraverso i Provveditorati Regionali e gli Istituti Penitenziari presenti sul territorio nazionale, in ciò interagendo con gli Enti pubblici e privati, nazionali e locali, per favorire una programmazione comune utile al perseguimento dell'inclusione sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale.
- Pirelli è la holding del gruppo Pirelli che costituisce una realtà di primaria importanza nel panorama produttivo, specializzato nella produzione e vendita di pneumatici e di servizi a questi collegati.

- Pirelli opera in ottica di creazione di valore condiviso, nella ferma convinzione che la gestione integrata dei capitali economico, sociale ed ambientale costituisca la base di uno sviluppo sostenibile, e si è dotata di obiettivi di sostenibilità che impattano su 12 dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs - Sustainable Development Goals) definiti dalle Nazioni Unite.
- Pirelli è interessata ad operare efficacemente con un ruolo attivo e di supporto nell'attuazione delle politiche di inclusione socio-lavorativa di soggetti sottoposti a provvedimenti penali, garantendo percorsi di formazione e di impiego nell'ambito di progetti che saranno oggetto di successive intese tra le Parti. Pirelli intende divenire partner strategico nell'avvio di iniziative di lavoro intramurario a favore della popolazione detenuta, nel rispetto della normativa volta a premiare l'iniziativa privata a beneficio pubblico;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le Parti adottano il seguente Protocollo per la formazione e integrazione negli istituti penitenziari nonché per la definizione di un percorso comune volto alla sistematizzazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e alla progettazione delle azioni dirette a consolidare la collaborazione tra gli enti sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa.

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e Finalità**

Il Ministero della Giustizia e Pirelli, si impegnano, con le modalità di cui al successivo Art. 6, ad una proficua collaborazione per lo sviluppo di sinergie di interventi utili a favorire l'inclusione sociale dei soggetti sottoposti a procedimenti penali attraverso opportunità di lavoro nell'ambito di futuri progetti condivisi tra le Parti, tali da consentire:

- L'accrescimento del senso di responsabilità e autonomia dei soggetti coinvolti verso la collettività;
- La motivazione e l'interesse da parte dei soggetti selezionati per le professionalità da acquisire nell'ambito del presente accordo utile a possibili impieghi futuri;
- Lo sviluppo della cultura della restituzione, intesa come riparazione indiretta dei danni provocati dai reati, come possibile strumento per il ripristino del patto sociale.
- La riduzione dei rischi di recidiva.

### **Art. 2**

#### **Obiettivi specifici del progetto**

Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare un programma formativo qualificante a favore dei detenuti, finalizzato all'acquisizione di competenze utilmente spendibili nel mondo del lavoro, nell'intento di

contribuire ad arginare il problema della carenza di inserimenti lavorativi professionalizzanti per soggetti in esecuzione penale.

Le Parti quindi potranno individuare specifiche attività lavorative da realizzarsi in spazi dedicati all'interno degli istituti penitenziari e selezionando soggetti in detenzione, con l'obiettivo di accrescerne le competenze professionali per un futuro inserimento all'interno di Pirelli e, più in generale, del mercato del lavoro.

### **Art. 3**

Il Ministero della Giustizia e Pirelli individueranno programmi ed azioni, nei campi di comune interesse, connessi con l'oggetto del presente Protocollo d'intesa.

### **Art. 4**

#### **Impegni comuni**

Il Ministero della Giustizia e Pirelli, nell'attuazione del presente Protocollo d'intesa, faranno riferimento alle rispettive risorse professionali e strumentali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, e ciascuno sopporterà il proprio costo.

Le Parti metteranno a disposizione il proprio personale, in relazione alle singole iniziative che saranno attivate ai sensi del successivo Art. 6. In ogni caso, ognuna delle Parti provvederà, sulla base della legislazione vigente, alla informazione e formazione del personale coinvolto nelle iniziative, pur restando a carico degli Enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

Il Ministero della Giustizia e Pirelli si impegnano a garantire la massima diffusione del presente Protocollo d'intesa, dei suoi contenuti e delle iniziative conseguenti, anche affiancando i loro logotipi, fermo restando che ogni contenuto, materiale di diffusione e/o promozione della presente iniziativa dovrà essere stata oggetto di specifico accordo scritto tra le parti. Il Ministero della Giustizia e Pirelli si rendono disponibili, altresì, a contribuire all'attuazione di progetti simili, nel rispetto degli obiettivi individuati nel presente Protocollo, in collaborazione con soggetti internazionali.

### **Art. 5**

#### **Durata**

Il presente Protocollo d'intesa e i successivi specifici accordi che potranno essere sottoscritti ai sensi del successivo Art. 6 avranno un termine di validità di tre anni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.

**Art. 6**  
**Modalità d'esecuzione**

Le modalità esecutive del presente protocollo saranno concordate tra le Parti e definite per iscritto entro giugno 2020 attraverso specifici accordi che stabiliranno il dettaglio operativo per ciascuna specifica Parte.

Milano,

Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria  
Presidente dr Francesco Basentini

---

C.V.P. Global Institutional Affairs & Sustainability  
Filippo Maria Grasso

---